



*Comune di San Giovanni a Piro*

*Provincia di Salerno*

*Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni*

Prot. n. 7214

Li, 4 giugno 2025

**ORDINANZA SINDACALE N. 35 / 2025**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI 2025**  
**IL SINDACO**

**VISTE** le Circolari prot. n° 5171242 – A. 2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080 – A. 2.50 datata 10 Aprile 1995 e n° 5171328 – A. 2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione aventi per oggetto: “*Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione*”, nonché la Circolare n. 120/2001;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1996, n° 647 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante “*Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei*”;

**VISTO** l’art. 59 del D.P.R. 616/77 di delega di funzioni alle Regioni sul demanio marittimo quando l’utilizzo abbia finalità turistico-ricreative, ed il relativo DPCM 21 Dicembre 1995; l’art. 105 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’art. 9 della legge 16 Marzo 2001, n° 88, nonché il decreto legislativo n. 96/99 che ha subdelegato ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo;

**VISTO** il dispaccio 82/022468 del 3 aprile 2002 a firma congiunta del Direttore Generale dell’unità competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Comando Generale delle Capitanerie di porto, che ha indicato le rispettive competenze dell’Autorità marittima e degli Enti di gestione;

**RAVVISATA** la necessità di regolare solo gli aspetti relativi all’uso del demanio marittimo e alle attività che ivi si svolgono, anche al fine di garantire la sicurezza delle medesime in relazione ai diversi usi del mare, sul presupposto della primazia del bene della vita ed integrità umana ed in particolare della salvaguardia all’ambiente;

**VISTA** l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 13/2019 emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Palinuro in data 8/5/2019, confermata anche per l’anno in corso;

**VISTI** gli artt. 30, 50, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

**VISTA** la legge 25 agosto 1991 n. 284 “*Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche*”;





**VISTA** la Circolare dell'Agenzia del Demanio – Direzione Generale prot. 2002/12939 dell'11 Giugno 2001, avente ad oggetto “Esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni – art. 59 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 – Legge 15 Marzo 1997, n. 59 Articoli 104 e 105 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 e s.m.i.”;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale n. 395 del 28/3/2006, con cui sono state approvate le “Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

**VISTA** la Legge 5/2/1992 n. 104 e successive modifiche, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. relativo alle norme in materia ambientale;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 13/11/2017, con cui, da ultimo, è stata data definizione al Regolamento per l'utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo, ed il rispettivo progetto di utilizzazione;

**RICHIAMATE** le Ordinanze Sindacali n. 56 del 4/6/2018, relativa all'accesso alla spiaggia per cani, e n. 20 del 20/3/2017, inerente alle limitazioni di emissioni acustiche e sonore sul porto di Scario e alla tutela del decoro e dell'immagine del paese;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 711 del 20/12/2022, avente ad oggetto “CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEL D.LGS. N° 116 DEL 30 MAGGIO 2008 E D.M. 30/03/2010 MODIFICATO DAL D.M. 19/04/2018”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 137 del 21/03/2023, con la quale, in applicazione delle norme sancite con D.Lgs. n. 116/2008 e D.M. 30/3/2010 modificato dal DM 19/04/2018, sono state individuate le acque destinate all'uso balneare e i relativi punti di campionamento per la stagione balneare 2023 (Allegato “A”), e identificate, tra l'altro, le acque non adibite all'uso balneare in quanto aree portuali, aree marino-protette, servitù militari, foci di fiumi e/o canali non risanabili (Allegato “B”);

## ORDINA

### ART. 1

#### DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

La presente Ordinanza disciplina l'esercizio di tutte le attività che si svolgono sul litorale del Comune di San Giovanni a Piro durante la stagione estiva balneare, ove l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreative, e che non siano riservate allo Stato, in particolare all'Autorità marittima di cui agli art. 15 e ss. del Codice della Navigazione e di cui alle ordinanze e direttive richiamate in premessa.

L'ambito del territorio comunale demaniale di cui sopra è individuato con planimetria catastale ufficiale rilasciata dal SID e ne fa parte ai predetti fini la porzione di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata ove occorra l'ausilio della carta nautica relativa, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana, secondo i criteri indicati con la sentenza n. 1059 del 27/8/1969 della Corte di Cassazione, con esclusione delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del d.p.c.m. 21/12/1995.

### ART. 2

#### DISPOSIZIONI GENERALI

La stagione balneare è da ritenersi compresa tra il 1° Aprile ed il 30 Settembre, in consonanza con il monitoraggio ARPAC delle acque di balneazione, in quanto la balneazione al di fuori del predetto periodo può comportare rischi per mancanza di controlli, campionamenti e analisi che attestino l'idoneità delle acque.

Durante la stagione balneare l'uso delle spiagge e delle zone mare destinate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- le attività delle strutture balneari devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre, con l'osservanza delle norme indicate nella presente ordinanza;



- nell'ipotesi in cui le strutture intendano operare anche oltre il periodo indicato, devono comunicarlo al competente settore, indicando di essere in regola con tutte le autorizzazioni e, in particolare, con gli obblighi per il salvamento.

Fin dalla pubblicazione della presente Ordinanza è consentito agli esercenti le attività delle strutture balneari provvedere al montaggio delle strutture e alla pulizia delle spiagge in concessione, previa acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni.

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero, si rimanda alle Ordinanze di Sicurezza Balneare emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Palinuro.

I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso delle spiagge:

- la cartellonistica con tutti gli avvisi richiesti dalla vigente disciplina;
- copia della concessione demaniale in corso di validità con il relativo grafico della superficie concessa;
- apposito cartello multilingue, che informi su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti descritti in apposita mappa;
- informazioni relative ad ecosistemi costieri, alle aree naturali e sensibili ed informazioni sulla qualità delle acque di balneazione;
- iniziative sull'educazione ambientale;
- orario di lavoro del bagnino se previsto.

Parimenti, sulle spiagge nella disponibilità comunale, si onera l'Ufficio Tecnico di concerto con l'Area Vigilanza di posizionare i segnalamenti previsti dalle Ordinanze di Sicurezza Balneare n. 22/2011 e n. 13/2019 emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Palinuro, provvedendo alla installazione della cartellonistica indicante la mancanza del servizio di salvamento, della segnaletica di sicurezza e, ove prescritto, del segnale triangolare di "pericolo caduta massi".

#### **Per favorire l'ottimizzazione dell'attività:**

chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per la incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Comune di San Giovanni a Piro, deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e/o l'Ufficio di Polizia Locale di San Giovanni a Piro ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

**CIRCOMARE PALINURO TELEFAX 0974 938383  
GUARDIA COSTIERA 1530 (NUMERO VERDE)  
UFFICIO POLIZIA LOCALE SAN GIOVANNI 0974 983007-102  
OPPURE**

**VIA RADIO SUL CANALE 16 VHF, ANCHE PER IL TRAMITE DELLA PIÙ  
VICINA AUTORITÀ MARITTIMA.**



A tale scopo è fatto obbligo ai concessionari avere in dotazione alle strutture balneari un telefono fisso o portatile funzionante, nonché un indirizzo email e/o la p.e.c., comunicandone obbligatoriamente i numeri e gli estremi, sia all'Autorità Marittima, che all'U.T.C. – Servizio Demanio del Comune di San Giovanni a Piro.

### **ART. 3**

#### **PRESCRIZIONI GENERALI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

##### **Sulle SPIAGGE del litorale del Comune:**

- Tra gli ombrelloni posizionati dai turisti dovrà essere garantita la distanza minima di 3,50 metri l'una dall'altra;
- È consentito il posizionamento di sedie, sdraio, teli mare e qualsiasi attrezzatura, ad una distanza minima di 1,50 mt tra utenti diversi da quelli del proprio nucleo familiare;



- È fatto obbligo del rispetto delle norme generali in vigore sulla tutela della salute propria e della collettività in tema di sicurezza;
- È fatto divieto assoluto di fumo;
- È prescritto l'utilizzo di sacche, borse o idonei contenitori a chiusura completa per deporre piccoli oggetti, abiti, cappelli, ciabatte, teli da mare e quant'altro indossato ed utilizzato in spiaggia;
- È fatto divieto assoluto di posizionamento di teli mare, giocattoli e oggetti vari, in area diversa da quella del posto ombrellone occupato;
- È fatto divieto assoluto di stazionamento lungo la battigia, ovvero per la fascia di arenile oltre i 5 mt. dalla linea media battuta dall'onda marina (ad eccezione dei bambini e delle persone con difficoltà di deambulazione);
- Si raccomanda ai genitori per la particolare sorveglianza dei loro bambini, sia per l'aspetto della sicurezza in mare e sia per l'aspetto di tutela sanitaria, attraverso il rispetto delle distanze interpersonali;
- È vietata la pratica di attività ludico-sportive e giochi di gruppo che possono turbare la quiete dei bagnanti;
- È fatto obbligo di recupero totale di qualsiasi oggetto, suppellettile, rifiuto, dalla propria postazione, alla fine della permanenza in spiaggia.

#### **Per l'ACCESSO alle SPIAGGE dell'AMP:**

Oltre a tutto quanto sopra prescritto per le spiagge all'esterno dell'AMP, in virtù di quanto disposto dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in materia di limite di carico antropico, l'accesso alle spiagge libere all'interno del perimetro di costa dell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", per consentire il rispetto di quanto disciplinato dal Parco, avverrà tramite richiesta all'imbarco passeggeri degli autorizzati al trasporto che permetterà di: verificare la disponibilità nel giorno e dell'eventuale scaglione orario scelto, inserire i nominativi ed il numero delle persone di cui chiedere l'accesso, ottenere una conferma con rilascio di un ticket per l'accesso alla spiaggia. Si onera dell'adempimento gli autorizzati al trasporto alle spiagge inserite nell'AMP.

Fermo quanto stabilito nell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 4/6/2018 e ad integrazione della stessa, **si individua, all'interno del tratto di costa ricompreso nel perimetro dell'AMP, la spiaggia denominata della Sciabichedda – Valloncello quale unica spiaggia dell'AMP ricadente nel territorio di San Giovanni a Piro ove è consentito l'accesso ai cani.** L'utilizzo di tale area è consentito dalle ore 8,00 al tramonto e non è da considerarsi esclusivo per le persone accompagnate da cani, stante la destinazione di spiaggia a libera fruizione. La detta spiaggia non è dotata di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la doccia. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e provvisti di documentazione sanitaria attestante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente, che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso. I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti. I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata. È interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore". I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.





### È VIETATO

- a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei luoghi allo scopo autorizzati e dei natanti da diporto trainati a braccia;
- b) lasciare natanti e sistemi di sostegno e movimentazione in sosta, nonché effettuare qualsiasi operazione di rimessaggio manutenzione o altro, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza, salvataggio, polizia e, solo negli spazi all'uopo autorizzati, quelli destinati al noleggio;
- c) lasciare, oltre il tramonto del sole sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli e altra attrezzatura simile, nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e polizia;
- e) occupare la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti balneari o le aree in concessione e tutti i passaggi che conducono al mare, i quali sono riservati esclusivamente al libero transito (ad eccezione dei mezzi di soccorso e salvataggio, di polizia e postazioni-bagnino). In detta fascia è vietata, inoltre, qualsiasi attività commerciale;
- f) bivaccare/campeggiare, collocare tende, roulotte, campers e simili sulle spiagge adibite al pubblico uso;
- g) occupare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (esclusi quello di soccorso e polizia) l'area antistante postazioni di salvataggio per un angolo di 45 gradi aperto verso il mare e, nelle spiagge libere, quella retrostante tali postazioni, onde creare un corridoio libero che consenta l'accesso ai mezzi di soccorso dalla postazione di salvataggio fino al primo punto carrabile;
- h) alterare lo stato dei luoghi mediante lo scavo di fossi e simili, deviare o sbarrare corsi d'acqua, esercitare altre attività in contrasto con la tutela del paesaggio;
- i) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia di spiagge, al recupero degli ombrelloni, al soccorso, alla polizia e all'assistenza dei disabili nonché al monitoraggio ambientale e alle connesse emergenze;
- j) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- k) effettuare su apparati – motore lavori di manutenzione che possano provocare spargimento di liquidi inquinanti;
- l) usare sapone o shampoo in mare o nei corsi d'acqua o, qualora siano usate, docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato alla rete fognaria comunale o a idonei sistemi di depurazione e/o smaltimento autorizzato;
- m) lavare utensili, biancheria o simili ed altri indumenti ad eccezione dei luoghi allo scopo autorizzati;
- n) accendere fuochi e falò, o fornelli e simili, sia sulle spiagge che nelle cabine, fatta eccezione negli ambienti adibiti a cucina, senza apposita autorizzazione da richiedersi all'Ente per particolari casi (manifestazioni, etc.);
- o) arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, con apparecchi a diffusione sonora, regolati ad eccessivo volume, fermo restando quanto ordinato con l'ordinanza Sindacale 20/2017. Sono esclusi da tale divieto i sistemi di diffusione sonora per segnalare eventuale pericolo;
- p) praticare gioco di qualsiasi tipo (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che turbi la quiete dei bagnanti o arrechi pericolo. Tale divieto è esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate;
- q) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, nonché bagnare gli stessi nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua antistanti la spiaggia, anche se munito di museruola o guinzaglio se non in apposite aree in concessione diversificate e riservate in via esclusiva o aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale (O.S. 56/2018) sugli arenili liberi. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti;
- r) tirare, ormeggiare o ancorare barche da pesca, nonché stendere e tinteggiare reti, ad eccezione delle zone a ciò destinate. È consentito, invece, tirare, ormeggiare o ancorare piccole barche a remi, adibite al diporto di bagnanti, comunemente denominati pattini, sandolini, pedalò, canoe, etc., solitamente messe a disposizione dei



- clienti dai titolari di concessioni demaniali, purché sistemate in modo da non creare intralcio alla circolazione dei bagnanti e limitatamente alle aree facenti parte della concessione allo scopo destinate;
- s) esercitare attività di commercio in forma fissa o itinerante, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacolo pirotecnici, accendere fuochi, effettuare pubblicità promozionali, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di prodotti, manifestini o lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei, senza la prescritta autorizzazione;
  - t) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
  - u) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aereo mobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 m. (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, ad eccezione dei casi debitamente e preventivamente autorizzati da parte delle Autorità preposte.

#### ART. 4

#### DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E ATTIVITÀ BALNEARI E TURISTICO RICREATIVE

Gli stabilimenti balneari sono tenuti all'obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di Sicurezza allegato sub 1 alla vigente Ordinanza del Presidente della Regione Campania.

L'apertura al pubblico delle strutture balneari è libera, ma con obbligo di apertura dalle ore 08.00 alle ore 20.00, ed iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre e deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti, dopo aver ottenuto la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente autorità, ed in particolare rispettando gli obblighi per il salvamento fissati dall'Autorità marittima.

#### Prima dell'apertura al pubblico i concessionari devono:

- a) aver provveduto alla igienizzazione e sanificazione della struttura, qualora prescritta, e alla apposizione della necessaria cartellonistica;
- b) aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
- c) aver curato tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi in modo che essi siano nella massima efficienza, mantenendola per tutta l'apertura stagionale;
- d) essere provvisto di ogni tipo di licenza d'esercizio ed autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti;
- e) assicurare il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendano raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare;
- f) in conformità alle previsioni di cui alla Legge 104/1992, assicurare l'accesso al mare ed il libero transito ai portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, predisponendo, ove occorra al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionarsi sulla spiaggia o punti d'ombra attrezzati per disabili, anche se detti percorsi non risultino riportati nei titoli concessori. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione o le concessioni con le pubbliche vie, punti carrabili o altre vie di accesso, previa autorizzazione e/o comunicazione da inviarsi al servizio demanio marittimo (corredata di grafico), fatto salvo il diritto di terzi e rimuovendo detti percorsi a fine stagione balneare;
- g) assicurare l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti della struttura;
- h) devono curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia ad una distanza da essa non inferiore a 3 metri e, comunque, in ottemperanza a quanto prescritto nella concessione. I rifiuti urbani prodotti devono essere raccolti in appositi contenitori in modo differenziato, adeguatamente distribuiti nell'ambito della struttura e/o area in concessione (compresi appositi contenitori per mozziconi di sigaretta da ubicarsi sull'arenile) conferendo i relativi contenuti





in apposite "isole ecologiche" da allestire nell'ambito dell'area in concessione così come previsto dalle normative e dai regolamenti specifici in materia. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi, etc., per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento restano a carico del concessionario. Nel caso in cui questi ultimi siano di grandi dimensioni la loro asportazione ricade comunque in capo ai concessionari delle aree che dovranno provvedervi a propria cura e spese anche mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, secondo le disposizioni in materia di seguito indicate;

- i) il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sulla spiaggia, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 3,5 fra gli ombrelloni della stessa fila e comunque in modo tale da non intralciare la circolazione.

#### ART. 5

##### ZONE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Le zone di mare riservate e/o vietate alla balneazione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, sono quelle individuate con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, ad eccezione degli specchi acquei ove è vietata la balneazione con propria ordinanza per motivi igienico-sanitari.

#### ART. 6

##### DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1988, n. 114 e nella Legge Regionale vigente. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per l'esercizio commerciale di tale attività e di autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari (per vendita di prodotti del settore alimentare), esclusivamente durante il periodo di apertura della stagione balneare e negli orari riservati alla balneazione e per le attività elencate autorizzate.

La richiesta formale di autorizzazione per l'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita in forma itinerante deve essere inoltrata all'Ufficio Demaniale Marittimo comunale, allegando la documentazione richiesta a seguito di idonea istruttoria, e nelle zone dell'AMP e inserita nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni anche all'Ente Parco.

L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio di forma itinerante da effettuare sulle aree demaniali marittime ha durata non superiore alla durata della stagione balneare di riferimento. L'atto autorizzatorio rilasciato dal Comune fissa i termini di validità dello stesso e le norme di comportamento cui devono attenersi i soggetti autorizzati ad effettuare il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.

Non è consentito l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime con l'ausilio di qualsiasi tipo di mezzo a propulsione meccanica.

È consentito il commercio al dettaglio in forma itinerante con l'ausilio di mezzi a mano e/o elettrici, previa acquisizione del prescritto Nulla Osta rilasciato dall'Ente Parco (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e degli Alburni).

Il transito nelle aree del demanio marittimo di qualsiasi mezzo non autorizzato sarà punito ai sensi di legge.

Non sono consentite attività di noleggio attrezzature balneari o similari (comunicazione ex art. 68 Cod. Nav.) da esercitare a cura di concessionari di stabilimenti balneari e/o titolari di concessioni demaniali marittime per attività di posa ombrelloni, sdraio, etc., nelle aree demaniali contigue, attigue a quelle in concessione.





#### ART. 7

### DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PULIZIA E LIVELLAMENTO DELLE SPIAGGE

La spiaggia e le varie strutture che vi insistono devono essere tenute pulite e la loro manutenzione dovrà essere effettuata obbligatoriamente per l'intero periodo della stagione balneare.

Le movimentazioni degli accumuli di sabbia, ad eccezione delle ordinarie operazioni di manutenzione e livellamento, anche nell'ambito della medesima spiaggia e le movimentazioni negli specchi acquei antistanti le spiagge, sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione Campania Settore Difesa del Suolo (D.G.R.N. n. 1426 del 3 settembre 2009).

È vietato eseguire interventi di pulizia e livellamento durante gli orari di balneazione se non a seguito di apposita ed autorizzata interdizione dell'area interessata.

Per quanto attiene l'utilizzo dei mezzi meccanici sulle spiagge, oltre alle autorizzazioni necessarie prescritte dall'ordinamento, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1- l'accesso alla spiaggia con il mezzo meccanico dovrà avvenire utilizzando accessi carrabili esistenti;
- 2- dovrà essere garantito il rispetto di mt. 2 dal limite dell'eventuale vegetazione psammofila ed in generale della vegetazione presente e di mt. 2 dalla battigia;
- 3- è vietata l'asportazione di sabbia, detriti ed alterazioni del profilo naturale dell'arenile;
- 4- gli interventi non devono in alcun modo comportare modifiche della morfologia dei cordoni dunali e alterazione della vegetazione ivi presente (giglio di mare etc.);
- 5- nel caso in cui la pulizia dovesse riguardare la posidonia spiaggiata si prescrive il mantenimento in loco nella zona A del Parco;
- 6- in alternativa a tale tipo di soluzione, per la zona B può essere previsto lo spostamento degli accumuli, consentendo lo stoccaggio all'asciutto, in zone appartate della stessa spiaggia, dove si è accumulata. Lo spostamento dovrà essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno nel sito di provenienza;
- 7- la pulizia delle aree demaniali marittime ricadenti in zona A1 e A2 del Piano del Parco, potranno avvenire esclusivamente a mano. Ove le soluzioni sopra illustrate non fossero percorribili, l'intervento risulta vietato.
- 8- l'inizio dell'attività di pulizia con mezzo meccanico dovrà essere comunicato alle Autorità preposte.

#### ART. 8

### SANZIONI

I contravventori in caso di infrazione alle presenti norme sono perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o infrazione sanzionata in via amministrativa, a mente degli artt. 1164, 1174 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche ed integrazioni; in caso di violazioni della disciplina emergenziale, si applicheranno le sanzioni all'uopo previste.

Ad ogni modo, la mancata osservanza di quanto prescritto sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 con sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

### DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

> pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito ufficiale del Comune [www.comunedisangiiovanniapiro.it](http://www.comunedisangiiovanniapiro.it).

> trasmessa a:



Via Roma n. 56 - 84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) - ☎ telefax 0974 983661  
e-mail: [info@comune.sangiiovanniapiro.sa.it](mailto:info@comune.sangiiovanniapiro.sa.it) ✉ pec: [segreteria.sangiiovanniapiro@asmepec.it](mailto:segreteria.sangiiovanniapiro@asmepec.it)



- Sua Eccellenza il Prefetto di SALERNO;
- Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
- Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
- Ufficio Tecnico Comunale – Area Demanio Marittimo sede;
- Ufficio di Polizia Locale sede;
- Capitaneria di Porto di Palinuro;
- Ufficio Locale Marittimo di Scario;
- Comando Carabinieri Stazione di San Giovanni a Piro;
- Stazione Carabinieri PARCO di San Giovanni a Piro;
- Responsabile della Protezione Civile Gruppo Lucano – Sezione di San Giovanni a Piro;

#### AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Campania, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 4 giugno 2025



*Il Sindaco*  
*Ayy. Ferdinando Palazzo*